

TRIBUNALE DI LIVORNO

Sezione fallimentare

Procedura: Lucchini Servizi S.r.l. in amministrazione straordinaria

Giudice Delegato: Dott. Luigi De Franco

* * *

Premesso che:

- a) con decreto in data 14.3.2013 il Ministro dello Sviluppo Economico ha ammesso Lucchini Servizi S.r.l. ("**Lucchini Servizi**") alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (convertito, con modificazioni, nella L. 18 febbraio 2004, n. 39 e succ. mod.) (la "**Legge Marzano**") e ha nominato lo scrivente Dott. Piero Nardi quale Commissario Straordinario;
- b) con sentenza in data 9 aprile 2013 (la "**Sentenza Dichiarativa dello Stato di Insolvenza di Lucchini Servizi**") codesto Ill.mo Tribunale di Livorno ha dichiarato lo stato di insolvenza di Lucchini ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 4 della Legge Marzano, (i) assegnando ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su beni in possesso di Lucchini un termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande e (ii) fissando l'udienza per l'esame dello stato passivo di Lucchini per il 18 settembre p.v. (ore 11.00);

TRIBUNALE DI LIVORNO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
17 LUG. 2013
CANCELLIERE C.
LUISA LOLI

- c) il D.L. 18.10.2012 n. 179 (convertito nella L. 17.12.2012, n. 221) ha - come è noto - introdotto una serie di modifiche alla legge fallimentare prevedendo, tra l'altro, che:
- (i) le domande di ammissione al passivo e/o di rivendica/restituzione di beni debbano essere trasmesse, unitamente alla relativa documentazione di supporto, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore (o, nel nostro caso, del commissario straordinario) anziché depositate presso la cancelleria del Tribunale Fallimentare; e
 - (ii) i creditori debbano indicare nella domanda di ammissione allo stato passivo o, a seconda dei casi, nella domanda di restituzione e rivendica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura ⁽¹⁾;
- d) molti creditori (soprattutto stranieri) di Lucchini Servizi hanno riferito di aver incontrato difficoltà operative nella presentazione delle domande di ammissione al passivo di Lucchini Servizi e ciò in considerazione (i) del fatto che molti creditori non dispongono di un indirizzo di posta elettronica certificata e/o (ii) del fatto che la documentazione da allegare alla domanda di ammissione al passivo si è rivelata in molti casi troppo "pesante" per essere

⁽¹⁾ Sul punto si veda il nuovo testo dell'art. 93 l. fall., applicabile nel caso di specie in forza del combinato disposto dell'art. 4^{ter} della Legge Marzano e dell'art. 53 del D.Lgs. 8.7.1999, n. 270.

inviata a mezzo posta elettronica certificata;

- e) Lucchini Servizi si avvale del supporto operativo del personale della controllante Lucchini S.p.A. in amministrazione straordinaria, ("**Lucchini**")' già impegnato nelle attività di predisposizione della documentazione a supporto del Commissario per le sue conclusioni sulle istanze di ammissione al passivo di Lucchini per l'udienza del 18 settembre 2013 e successive fino al 30 novembre 2013 presso codesto Tribunale;
- f) al fine di agevolare i lavori di Lucchini Servizi di verifica delle domande di ammissione al passivo / restituzione e rivendica di beni da parte dei creditori, lo scrivente Commissario Straordinario riterrebbe opportuno:
- (i) posticipare di almeno 90 (novanta) giorni l'udienza di verifica dello stato passivo di Lucchini Servizi, attualmente fissata per il 18 settembre 2013 e, conseguentemente
 - (ii) prorogare tutti i termini per la presentazione da parte dei creditori di Lucchini Servizi delle domande di ammissione al passivo di Lucchini Servizi e delle domande di restituzione e rivendica di beni, quali, *in primis*, il termine di 120 giorni di cui alla precedente Premessa b)(i) e il termine di cui al primo comma dell'art. 93 l. fall. (qui applicabile, come già si è detto, in forza del combinato disposto dell'art. 4^{ter} della Legge Marzano e dell'art. 53 del D.Lgs. 8.7.1999, n. 270)

* * *

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, l'esponente Dott. Piero Nardi, nella sua qualità di Commissario Straordinario di Lucchini Servizi S.r.l. in amministrazione straordinaria ex D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (convertito, con modificazioni, nella L. 18 febbraio 2004, n. 39 e succ. mod.),

insta

affinché codesto Ill.mo Tribunale di Livorno voglia posticipare di almeno 90 (novanta) giorni l'udienza di verifica dello stato passivo di Lucchini Servizi, attualmente fissata per il 18 settembre p.v., e, conseguentemente, prorogare tutti i termini per la presentazione da parte dei creditori di Lucchini Servizi delle domande di ammissione al passivo di Lucchini Servizi e delle domande di restituzione e rivendica di beni, quali, *in primis*, il termine di 120 giorni di cui alla precedente Premessa b)(i) e il termine di cui al primo comma dell'art. 93 l. fall.

Con osservanza.

Piombino, 17 luglio 2013

Il Commissario Straordinario di Lucchini Servizi S.r.l. in amministrazione straordinaria

Dott. Piero Nardi

* = ampli 22/1/14

Li 25/7/13 il
Dr. Luigi De Franco
4
Il Giudice Delegato

Vu, sig. l'udienza

Lu il 18/9/13 h. 10.00

Il Giudice Delegato

Li 17/7/13 Il Giudice Delegato
Dr. Luigi De Franco